



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere - Rel.
LINA RUBINO	Consigliere
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere

Responsabilità
sanitaria

Ad.20/05/2024 CC

Cron.

R.G.N.17807/2021

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17807/2021 R.G. proposto da:

GLORIA, elettivamente domiciliato in

-ricorrente-

contro

AUSL

elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende



-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 736/2021 depositata il 07/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI

Rilevato che:

Gloria convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna l'Azienda U.S.L. di Ravenna (poi della chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 1.408.259,36 o quella di giustizia, per omessa diagnosi di patologia in occasione di TAC dell'encefalo eseguita in data 17 settembre 1999. Il Tribunale adito, previa CTU, rigettò la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese nella misura del 50%. Avverso detta sentenza propose appello la Con sentenza di data 7 aprile 2021 la Corte d'appello di Bologna, disposta nuova CTU, rigettò l'appello, con compensazione delle spese.

Premise la corte territoriale che secondo la CTU non erano stati correttamente rilevati i dati della TAC che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti diagnostici (in particolare RMN), i quali avrebbero poi consentito di accertare anticipatamente le due neoplasie benigne (meningioma e macroadenoma ipofisario GH secernente), rimosse chirurgicamente nel 2005, ma anche nel caso di una tempestiva diagnosi, sempre secondo la CTU, il percorso sarebbe stato il medesimo, solo che mentre il ritardo diagnostico relativo al meningioma non aveva comportato un aggravamento delle condizioni di salute, quello relativo macroadenoma ipofisario aveva invece determinato un'invalidità permanente pari al 10% nell'ambito della complessiva invalidità pari al 25%. Osservò tuttavia la Corte che, come



sempre accertato dalla CTU, nella TAC non erano emersi elementi neppure di sospetto di adenoma ipofisario, mentre i segni sospetti erano relativi al meningioma, per cui gli accertamenti successivi non sarebbero stati diretti ad indagare l'adenoma ipofisario, comunque non ipotizzabile, ma solo l'altra patologia e soltanto ai primi sintomi di acromegalia (risalenti verosimilmente al 2000) l'attenzione del medico refertatore della RMN si sarebbe rivolta anche verso la regione prossima al meningioma, emergendo così la diagnosi di adenoma ipofisario.

Aggiunse che doveva escludersi il nesso causale fra omissione e danno da ritardata diagnosi dell'adenoma ipofisario perché, dovendosi dare rilievo in base al principio della causalità adeguata soltanto alle serie causali che sulla base della regolarità statistica apparivano probabili e verosimili al momento dell'evento pregiudizievole, e considerando che il giudizio causale assumeva quale termine iniziale la condotta in quanto colposa, per l'imputazione della responsabilità occorreva che il danno fosse una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire e che il suo accertamento postulasse un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento. Osservò pertanto che gli elementi di cui all'omessa diagnosi non avevano alcuna relazione con l'adenoma ipofisario, il quale sarebbe emerso in occasione dei controlli periodici che sarebbero seguiti per il meningioma, ma in modo del tutto casuale, al di fuori di qualsiasi prevedibilità, verosimiglianza o probabilità al momento della condotta omissiva, essendo l'adenoma patologia del tutto diversa dal meningioma, da questo indipendente e neppure normalmente associata.

Rilevò infine che la non aveva proposto appello sul capo relativo alle spese processuali.



Ha proposto ricorso per cassazione Gloria sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 40 e 41 cod. pen., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di valutare la sussistenza del nesso causale sulla base del criterio del "più probabile che non", avendo invece fatto applicazione del criterio della "*condicio sine qua non*", proprio del sistema della responsabilità penale

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che, a fronte delle conclusioni di CTU (la ripetizione ogni sei mesi della RM encefalo avrebbe fatto emergere la diagnosi di adenoma ipofisario; una quota iatrogena di maggior danno è ascrivibile al ritardo diagnostico dell'adenoma ipofisario), la corte territoriale non ha spiegato perché si sia discostata da tali conclusioni, in violazione del prescritto minimo costituzionale della motivazione.

Il primo ed il secondo motivo, da valutare congiuntamente, sono inammissibili. *Ratio decidendi* dell'impugnata sentenza è che l'evento di danno non è una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Trattasi del criterio dello scopo della norma violata (su cui Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, punto 50 in motivazione, ma si veda da ultimo Cass. n. 8429 del 2024), secondo cui, quando l'illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata. La funzione preventiva



della regola dell'arte violata era, in base al giudizio del giudice del merito, da porre in relazione al meningioma e mirava pertanto ad evitare la concretizzazione di un rischio di mancata terapia di tale patologia. L'assenza di dati deponenti per un sospetto di adenoma ipofisario, e l'estraneità di questa patologia alla precedente, hanno escluso, secondo il giudice del merito, che la violazione della regola in discorso, basata sul presupposto di un diverso quadro clinico, potesse essere collegata all'evento della mancata diagnosi di adenoma ipofisario.

Tale *ratio decidendi* non è incisa da due motivi di ricorso, da cui la non decisività delle censure. Invece di porre la questione se la fattispecie fosse sussumibile nel criterio dello scopo della norma violata, che è criterio normativo sull'esistenza del nesso eziologico, il primo motivo affronta la diversa questione del regime probatorio, senza cogliere che la regola del "più probabile che non" (diversa da quella penalistica dell'"oltre il ragionevole dubbio"), presuppone risolto il tema del criterio normativo di identificazione del nesso eziologico, risolvendo il tema, logicamente successivo, della prova del nesso, previamente delineato sulla base di un determinato schema normativo.

Allo stesso modo, il secondo motivo denuncia un difetto di motivazione quanto alle conclusioni asseritamente diverse da quelle della CTU, ma la ricorrente non considera che la corte territoriale non ha contraddetto il profilo tecnico della valutazione del consulente, ma ne ha tratto una specifica conclusione sul piano giuridico, ritenendo che la casuale scoperta dell'adenoma ipofisario, in sede di indagini mirate alla diversa patologia della quale con la TAC erano emersi gli indici di sospetto, escludesse una condotta colposa in relazione alla funzione della specifica regola dell'arte violata, la cui osservanza era richiesta sulla base di un presupposto (quadro clinico) diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate nella direzione dell'adenoma ipofisario.



Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 92 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha erroneamente escluso che non fosse stato proposto un motivo di appello relativo alla condanna alle spese processuali nella misura del 50%, essendo stata richiesta, nelle conclusioni dell'atto di appello, «la vittoria di spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi del procedimento».

Il motivo è inammissibile. La censura non ha ad oggetto la mera omissione di pronuncia su motivo, per il che il rimedio impugnatorio è effettivamente il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la falsa supposizione da parte del giudice di appello che mancasse un motivo di appello sulle spese. Trattasi all'evidenza di denuncia di errore revocatorio sul fatto processuale, in relazione al quale il rimedio esperibile è l'istanza di revocazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 20 maggio 2024

Il Presidente
Dott. Giacomo Travaglino

